




# COMUNE DI PLATANIA



## REGOLAMENTO SUGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E SUGLI ANIMALI IN GENERE

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 giugno 2021*

 Comune di Platania

REGOLAMENTO SUGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E SUGLI ANIMALI IN GENERE



Comune di Platania

REGOLAMENTO SUGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E SUGLI ANIMALI IN GENERE

# INDICE

## Titolo I - Principi generali

### Capo I – AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Esclusioni

## Titolo II - Disposizioni generali

### CAPO II - TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

- Art. 4 - Detenzione di animali
- Art. 5 - Maltrattamento di animali
- Art. 6 - Abbandono di animali
- Art. 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona
- Art. 8 - Avvelenamento animali
- Art. 9 - Esposizione animali
- Art. 10 - Vendita e toelettatura di animali vivi
- Art. 11 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art. 12 - Esposizione di animali nei circhi
- Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita e/o omaggio
- Art. 14 - Pet therapy
- Art. 15 - Animali di proprietà nelle case di riposo
- Art. 16 - Inumazione di animali

## Titolo III - Disposizioni speciali

### CAPO I - CANI

- Art. 17- Tutela della popolazione canina
- Art. 18 - Identificazione
- Art. 19 - Trasporto
- Art. 20 - Detenzione in arre private
- Art. 21 - Accesso alle aree pubbliche
- Art. 22 - Obbligo di raccolta delle deiezioni
- Art. 23 - Museruola e guinzagli
- Art. 24 - Tutela dell'aggressività
- Art. 25 - Ritrovamento e gestione
- Art. 26 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori

### CAPO II - GATTI

- Art. 27- Tutela della popolazione felina
- Art. 28 - Detenzione dei gatti di proprietà
- Art. 29 - Custodia gatti randagi

### CAPO III – ALTRI ANIMALI

- Art. 30 - Controllo dei colombi in ambito urbano
- Art. 31 - Api e insetti impollinatori
- Art. 32 - Equini
- Art. 33 - Animali da reddito in allevamento a carattere familiare
- Art. 34 - Conigli e animali d'affezione non convenzionali

## Titolo IV - Disposizioni finali

### CAPO IV - RESPONSABILITÀ E SANZIONI

- Art. 35- Responsabilità e vigilanza
- Art. 36 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 37 - Sanzioni
- Art. 38 - Entrata in vigore del regolamento

# **Titolo I – Principi**

## **CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **ART. 1 - PROFILI ISTITUZIONALI**

1. Il presente regolamento promuove la convivenza tra l'uomo e la popolazione animale e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune in applicazione della Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Nell'ambito dei principi ed indirizzi fissate dalle Leggi nazionali e regionali, il Comune promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente.
4. Quale comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso gli esseri viventi, condannando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamenti verso gli animali e ogni forme di violenza fisica e psicologica espletata a qualsiasi scopo nei confronti degli animali.
5. Per la tutela dei diritti degli animali, il Comune agisce in collaborazione con l'A.S.P. territorialmente competente, le associazioni protezionistiche riconosciute, l'Ordine dei medici veterinari competente, l'Università e gli Enti territorialmente e funzionalmente competenti.
6. Il Comune allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

### **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Per animali si intendono, quando non diversamente specificato, tutte le tipologie e razze di animali ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutti gli animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

### **ART. 3 - ESCLUSIONI**

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano :

- *Alle attività economiche inerenti l'allevamento o ad esse connesse.*
- *Alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca.*
- *Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.*
- *Alle attività di disinfestazione e derattizzazione.*

## **Titolo II – Disposizioni generali**

### **CAPO I – DEL TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI**

#### **ART. 4 - DETENZIONE DI ANIMALI**

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato esporre gli animali in luoghi in chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
6. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata e idonea schermatura; non dovrà infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'animale. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
7. E' vietato lasciare animali chiusi prolungatamente in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione senza opportuna ventilazione all'interno. I finestrini dei mezzi in cui vengono custoditi temporaneamente gli animali devono essere disposti in modo che l'interno dell'autoveicolo sia sufficientemente arieggiato e l'animale non possa fuoriuscire con la testa e creare danni a terzi. La sosta non deve creare disagi all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole.
8. Il proprietario o detentore di cagne a qualsiasi titolo tenute, dovrà notificare all'A.S.P. territorialmente competente, ogni eventuale parto entro il termine di 60 giorni, con l'indicazione del numero dei nati, dei morti e della destinazione dei cuccioli.
9. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
10. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 100,00 ad €uro 300,00.
11. L'inosservanza di cui al comma 7 e 8 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 50,00 ad €uro 200,00.

#### **ART. 5 - MALTRATTAMENTO DI ANIMALI**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento e/o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario e/o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute e/o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze e/o balconi come luogo di ricovero permanente.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadeguati (*angusti o poveri di stimoli*) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato utilizzare animali per pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
8. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.



9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
11. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a motore e/o biciclette.
12. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.
13. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 9, 10 e 11 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00.

#### **ART. 6 - ABBANDONO DI ANIMALI**

1. È vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale ivi inclusi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta, fatte salve le responsabilità penali, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00.

#### **ART. 7 - CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione : tutte le specie di anfibi e rettili, sia si tratti di individui adulti che di uova o larve; i micro habitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 300,00 ad Euro 1.000,00.

#### **ART. 8 - AVVELENAMENTO ANIMALI**

1. E' proibito spargere, depositare o disfarsi in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose, esche avvelenate o altro materiale contenente sostanze tossiche o irritanti in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. In caso di riscontro di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, adotta gli opportuni provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad esse collegate.
3. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'A.S.P. territorialmente competente sono obbligati a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 ad Euro 6.000,00.

#### **ART. 9 - ESPOSIZIONE DI ANIMALI**

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi ed alle attività commerciali ambulanti di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (*ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3*).



Comune di Platania

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo.
3. L'autorizzazione all'attendamento dei circhi equestri o di mostre di animali esotici è permesso solo a coloro che auto dichiarano di non aver mai subito condanne per violazioni alle norme del codice penale; le autodichiarazioni che risulteranno essere false, comporteranno, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione e/o concessione rilasciata.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

#### **ART. 10 - VENDITA E TOELETTATURA DI ANIMALI VIVI**

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine.
4. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento.
5. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
6. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento.
7. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e da eccessive fonti di luce, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni di legge.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

#### **ART. 11 - DIVIETO DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI**

1. E' vietata, su tutto il territorio comunale e con esclusione delle ipotesi di cui al successivo articolo, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che coinvolga, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.
2. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali;
3. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare animali ovvero vendere animali colorati artificialmente.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00 nel caso lo spettacolo e/o intrattenimento, scommesse per combattimenti tra animali, vengono svolti in una attività commerciale, viene altresì disposta la sospensione della stessa da uno a sette giorni.
5. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco può autorizzare nel proprio territorio comunale manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali.



Comune di Platania

## ART. 12 - ESPOSIZIONE DI ANIMALI NEI CIRCHI

1. Sul territorio comunale è consentito l'attendamento ai Circhi che rispettano i criteri per l'utilizzo e la detenzione di animali domestici e selvatici enunciati nei disposti della Commissione Scientifica Cites del Ministero dell'Ambiente in data 10 maggio 2000, come di seguito indicato:
  - **Elefanti** : ricoveri coperti che garantiscano almeno mq. 30 Di posta individuale, almeno 15° gradi centigradi di temperatura ambiente, forniti di lettiera in paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotati di un adeguato drenaggio di acqua e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un'area esterna delle dimensioni di almeno mq. 400 fino a quattro esemplari, ampliata di mq. 100 per ogni esemplare in più. Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.
  - **Grandi felini (leone, tigre, leopardo, giaguaro, ecc.)** : ricovero di almeno mq.15 per un esemplare, ampliata di mq. 8 per esemplare in più, con altezza minima di mt. 2,50. Solo quattro animali per gabbia. Possibilità di sottrarsi alla vista. Presenza di tavole ad altezze differenti e pali per lo sfregamento e per l'affilatura delle unghie. Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale, di almeno mq. 80 per uno/quattro esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco. Per giaguari e tigri possibilità di sguazzare nell'acqua. Per giaguari e leopardi possibilità di arrampicarsi. Si deve tenere presente che il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, suoi potenziali nemici.
  - **Zebra e camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama, ecc.)** : ricoveri di mq. 12 per ogni esemplare, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12° gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di mq. 150 fino a tre esemplari, ampliata di mq. 25 per ogni esemplare in più. Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (*ad esempio per i maschi adulti*). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve essere garantito ad ogni esemplare l'utilizzo per almeno otto ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.
  - **Bisonti, bufali ed altri bovidi** : ricoveri di mq. 25 per animale. Spazio esterno di mq. 250 fino a tre esemplari, ampliata di mq. 50 per ogni esemplare in più. Gli animali non devono essere legati a pali.
  - **Struzzo e altri ratiti** : recinti di almeno mq. 250 fino a tre esemplari, ampliata di mq. 50 per ogni esemplare in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di mq. 6 per un esemplare, di mq. 12 da due esemplari in su.
2. E' fatto obbligo ai Circhi attendati di attenersi alle seguenti disposizioni :
  - a) *Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuto in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate ed eviti il rischio di fuga degli animali.*
  - b) *Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica.*
  - c) *Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito.*
  - d) *Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.*
3. E' consentita l'esposizione degli animali di cui al comma 1 a condizione che gli stessi siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico ed animali, purché sia garantita in ogni momento una adeguata distanza di sicurezza.
4. Il Circo che presenta l'istanza di attendamento all'ufficio all'uopo preposto, deve allegare la seguente documentazione :
  - a) *Documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo e le attività che vi si svolgono.*
  - b) *Elenco completo ed aggiornato indicante le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati.*





- c) *Dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza.*
- d) *Planimetria con data e firma; piano di emergenza in caso di fuga animali pericolosi.*
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 1.000,00.

#### **ART. 13 - DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA E/O OMAGGIO**

1. E' fatto divieto assoluto, su tutto il territorio comunale di offrire, anche se in omaggio, animali c.d di affezione sia cuccioli che adulti, in premio per la vincita di giochi.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle associazioni animaliste ed ambientaliste (*regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici*) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

#### **ART. 14 - PET THERAPY**

1. Il Comune incoraggia nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con il coinvolgimento di animali (*pet therapy*).

#### **ART. 15 - ANIMALI DI PROPRIETÀ NELLE CASE DI RIPOSO**

1. Il Comune incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la pet therapy.
2. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani.
3. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.
4. A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'A.S.P. territorialmente competente, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.
5. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
6. I Servizi interessati dell'A.S.P. territorialmente competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

#### **ART. 16 - INUMAZIONE DI ANIMALI**

1. E' consentita l'inumazione, in aree private (*è necessario ottenere il parere preventivo dall'A.S.P. territorialmente competente*) di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.
2. Al fine di consentire, a quanti hanno curato animali di affezione, la possibilità di mantenere un legame affettivo con questi ultimi, il Comune si riserva di individuare una apposita area da destinare a cimitero degli animali, preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria, da assegnare eventualmente ad associazioni animaliste previa apposita stipula di convenzione.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.



## **TITOLO III – Disposizioni speciali**

### **CAPO I - CANI**

#### **ART. 17 - TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA**

1. Chiunque a qualsiasi titolo detiene uno o più cani è responsabile della loro salute e deve garantire loro l'opportuna attività motoria. I cani detenuti in appartamento o in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
2. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia le caratteristiche di cui al successivo art. 20.
3. Chiunque posseda un cane è responsabile dei danni cagionati da questi sia durante la sua custodia sia nel caso fosse smarrito e/o sia fuggito.

#### **ART. 18 - IDENTIFICAZIONE DEI CANI**

1. L'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del microchip.
2. Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell'animale con il metodo di cui al comma precedente ed in caso di nascita di cucciolate devono provvedere entro sessanta giorni dalla nascita e, prima della eventuale cessione, alla identificazione tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'A.S.P. territorialmente competente.
3. Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono dei cani a scopo di commercio.
4. L'inosservanza di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 500,00.
5. L'inosservanza di cui al comma 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200,00 ad Euro 800,00.

#### **ART. 19 - TRASPORTO CANI**

1. E' permesso trasportare in automobile un solo cane in modo però che non costituisca impedimento o pericolo per la guida (*quindi ad esempio sul sedile posteriore o nel bagagliaio di una station wagon*); se si dovessero trasportare più cani è obbligatorio che siano racchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore del veicolo, isolato dal posto di guida tramite una rete divisoria.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

#### **ART. 20 - DETENZIONE CANI IN AREE PRIVATE**

1. E' vietato detenere cani in spazi angusti, privi del cibo necessario e dell'acqua e non provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dell'urina.
2. E' vietato detenere cani legati o a catena.
3. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno mt. 4 a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno mt. 4 ad un'altezza di mt. 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso, dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.
4. E' vietato detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo necessario per la protezione degli agenti atmosferici.
5. Le aree private dove i cani soggiornano liberi, devono essere delimitate da una rete metallica o da una cancellata la cui altezza dal fondo di calpestio sia pari alla lunghezza del cane nella sua interezza e la cui struttura non consenta lo scavalco e la fuoriuscita del muso.
6. All'interno di aree private non adeguatamente delimitate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ovvero alla catena dalle caratteristiche di cui al comma 3, fanno eccezione gli animali utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria, nella custodia di greggi e/o mandrie i cui proprietari sono tenuti al controllo dei movimenti.



Comune di Platania

7. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 100,00 ad €uro 300,00.

#### **ART. 21 - ACCESSO ALLE AREE PUBBLICHE, UFFICI ED ESERCIZI**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche.
2. E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio o la apposita museruola in considerazione che gli animali possano determinare danni ad altri frequentatori.
3. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a mt. 1,50.
4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
5. È fatta salva la possibilità per i titolari dei singoli esercizi di vietare l'accesso ai cani, gatti e altri animali che, all'uopo, dovranno collocare, sulla porta di ingresso, apposito avviso e predisporre adeguati strumenti per il mantenimento temporaneo degli animali all'esterno della struttura.
6. Al privo della vista è riconosciuto il diritto di accedere agli uffici e esercizi pubblici con il proprio cane guida, ai sensi della Legge n. 37/1974 modificata dalla Legge n. 376/1988.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 100,00 ad €uro 300,00.

#### **ART. 22 - OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. A tale scopo devono essere muniti di apposito strumento per la raccolta degli escrementi (*paletta e/o altro mezzo*) da esibire per qualsiasi controllo della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine in genere.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 100,00 ad €uro 300,00.

#### **ART. 23 - MUSERUOLE E GUINZAGLI**

1. Sulle aree pubbliche o di uso pubblico, i detentori o gli accompagnatori, sono tenuti a tenere i cani anche di piccola taglia al guinzaglio o muniti di museruola.
2. In occasione di mercati, fiere, feste ovvero durante manifestazioni pubbliche, all'interno di locali pubblici i cani, anche di piccola taglia, devono essere accompagnati al guinzaglio e dotati di museruola.
3. Sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o di uso pubblico, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati.
4. Sono esclusi dai disposti del presente articolo i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio, i cani guida ciechi e per la guardia di greggi e mandrie.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 100,00 ad €uro 300,00.

#### **ART. 24 - TUTELA DELL'AGGRESSIVITÀ DEI CANI**

1. Il detentore o possessore di cani la cui razza è elencata in un apposito elenco allegato all'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dai cani a terzi.

2. Detti detentori o possessori che non intendono mantenere il possesso del proprio cane debbono interessare le Autorità competenti del territorio al fine di ricercare con il Comune, idonee soluzioni di affidamento dell'animale.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 100,00 ad €uro 300,00.

#### **ART. 25 - RITROVAMENTO E GESTIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

1. I cani vaganti nel territorio comunale sono catturati a cura dell'ASP competente territorialmente, previa comunicazione del Comune, e dopo essere condotti presso il canile convenzionato sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente regolamento di Polizia Veterinaria.
2. La cattura dei cani da parte degli operatori può avvenire anche tramite l'utilizzo di gabbie e/o trappole di adeguate dimensioni, con la cautela di limitare al minimo il tempo di permanenza degli animali all'interno della gabbia e/o trappola e la durata della fase necessaria al ricovero presso la struttura di custodia.
3. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Comune per il suo recupero.
4. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale se gli stessi non vengono nelle 48 ore dichiarati all'anagrafe canina competente ed adottati.
5. I cani di accertata proprietà (*tatuati o microchippati*) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, il Comune segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.
6. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il Comune potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il canile convenzionato. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio il Comune.
7. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.
8. Il Comune può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le proprie strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei canili convenzionati, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

#### **ART. 26 - OBBLIGO PER ALLEVATORI E VENDITORI DI CANI A SCOPO DI COMMERCIO**

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, ed i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.P. territorialmente competente, ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa vigente aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.



3. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 100,00 ad €uro 300,00.

## **CAPO II – GATTI**

### **ART. 27 - TUTELA DELLA POPOLAZIONE FELINA DOMESTICA**

1. Chiunque a qualsiasi titolo detiene uno o più gatti è responsabile della loro salute.
2. Chiunque posseda un gatto è responsabile dei danni cagionati da questi sia durante la sua custodia sia nel caso venga smarrito e/o sia fuggito.

### **ART. 28 - DETENZIONE DEI GATTI DI PROPRIETÀ**

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita.
2. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
3. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 100,00 ad €uro 300,00.

### **ART. 29 - CUSTODIA GATTI RANDAGI**

1. Il Comune può stipulare convenzioni con associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali : per il ricovero temporaneo dei gatti presso le proprie strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, campagne di sterilizzazione per il controllo delle nascite, per controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture convenzionate.

## **CAPO III – ALTRI ANIMALI**

### **ART. 30 - CONTROLLO DEI COLOMBI IN AMBITO URBANO**

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardare la salute, per tutelare l'aspetto igienico-sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale :
  - a) E' fatto divieto su tutto il territorio comunale, somministrare alimenti ai colombi allo stato libero.
  - b) È fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi.
  - c) E' fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione fissato convenzionalmente dal 15 marzo al 15 settembre di ogni anno, dimostrando nella pratica edilizia, il posizionamento di nidi artificiali o di appositi elementi architettonici, adeguati rispetto alle specie.
  - d) Si promuovono la salvaguardia e le iniziative atte alla ripopolazione dei pipistrelli, riconoscendone tra l'altro l'alto ruolo nella lotta biologica alle zanzare.
  - e) L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lett. a), b), c) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 100,00 ad €uro 300,00.

### **ART. 31 - API E INSETTI IMPOLLINATORI**

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.



Comune di Platania

2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Gli apiari devono essere collocati a non meno di mt. 10 da strade di pubblico transito e a non meno di mt. 5 dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno mt. 2 o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno mt. 2. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 100,00 ad €uro 300,00.

#### **ART. 32 - EQUINI**

1. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere in misura minima di mt. 3x3.
3. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
4. I conducenti di equini devono avere cura che i propri animali non sporchino con escrementi il suolo pubblico ed hanno l'obbligo di provvedere all'immediata e completa pulizia dei luoghi pubblici, aperti al pubblico ed in uso ai cittadini che fossero ciò nonostante sporcati dall'animale.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 100,00 ad €uro 300,00.

#### **ART. 33 - ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE**

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento di animali da reddito è consentito su aree private, previo parere favorevole da parte dell'A.S.P. e sotto la propria responsabilità che :
  - a) L'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale.
  - b) Siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere.
  - c) Le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate.
  - f) I detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori.
  - g) L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 100,00 ad €uro 300,00.

#### **ART. 34 - CONIGLI E ANIMALI D'AFFEZIONE NON CONVENZIONALI**

1. Per il benessere dei soggetti detenuti come animali da affezione, è fatto assoluto divieto di tenerli permanentemente in gabbia, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 100,00 ad €uro 300,00.

### **TITOLO IV – Disposizioni finali** **CAPO IV – RESPONSABILITÀ E SANZIONI**

#### **ART. 35 - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento la Polizia Locale ed Ecozoofila, nonché tutte le altre Forze di Polizia.



Comune di Platania

### **ART. 36 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI**

1. E' vietato utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 100,00 ad €uro 300,00.

### **ART. 37 - SANZIONI**

1. Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento, si applicano le disposte sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso eventuali responsabilità penali in materia.
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, negli importi di cui ai precedenti articoli sono comminate ai sensi del Capo I della Legge n. 689/1989, e dell'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

### **ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra precedente disposizione e regolamentazione comunale in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente, si rinvia alla normativa generale.

